



BANCA CENTRALE EUROPEA
EUROSISTEMA

BCE - PUBBLICO

Mario DRAGHI

Presidente

On. Mario Borghezio
Membro del Parlamento europeo
Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgio

Francoforte sul Meno, 2 maggio 2019

L/MD/19/135

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-005

Onorevole Borghezio,

La ringrazio dell'interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 16 gennaio 2019 da Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

Innanzitutto desidero precisare che gli strumenti derivati¹ non hanno alcuna attinenza con i nostri acquisti di attività. Non fanno parte della gamma di attività idonee ai fini del programma di acquisto della BCE, né costituiscono la ragion d'essere del programma, che è determinato esclusivamente dal nostro mandato di stabilità dei prezzi.

Nell'UE la regolamentazione dei mercati dei derivati è di competenza dei co-legislatori, ossia del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE che deliberano su proposta della Commissione europea. Le autorità nazionali di regolamentazione dei valori mobiliari assicurano l'osservanza della normativa nazionale e dell'UE in materia, mentre l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) ne promuove l'applicazione coerente.

In termini generali i derivati possono aiutare gli operatori economici e le imprese non finanziarie a gestire meglio i rischi, nonché fornire sostegno alla liquidità del mercato. I derivati possono quindi prestare un contributo positivo alla stabilità finanziaria e all'intera economia.

¹ Un contratto derivato è un contratto il cui valore dipende da un'attività o da un prezzo di riferimento. Può essere utilizzato a fini di copertura o di assunzione di posizioni finanziarie.

Indirizzo
Banca centrale europea
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany

Recapito postale
Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Germany

Tel. +49-69-1344-0
Fax: +49-69-1344-7305
Internet: www.ecb.europa.eu

Tuttavia, la crisi finanziaria mondiale ha messo in luce le carenze della struttura dei mercati dei derivati che in qualche caso hanno accentuato il rischio sistemico. Riconoscendo il ruolo svolto nella crisi finanziaria globale dai derivati over the counter (OTC), ossia scambiati fuori borsa anziché su una piattaforma di negoziazione, i leader del G20 si sono impegnati nel 2009 ad adottare riforme per questi mercati, al fine di mitigare il rischio sistemico, accrescere la trasparenza e salvaguardare dagli abusi di mercato.

L'impegno preso è stato assolto soprattutto introducendo per alcune operazioni in derivati l'obbligo di "compensazione" tramite controparti centrali (central clearing counterparties, CCP), ossia un soggetto giuridico che si interpone fra le controparti di un'operazione, configurandosi come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente. Il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (European Market Infrastructure Regulation, EMIR)² ha introdotto nell'UE l'obbligo di compensazione di certe categorie di derivati OTC tramite le CCP, mentre per quelli non compensati mediante le CCP ha stabilito determinate tecniche di attenuazione del rischio. Inoltre, l'EMIR prescrive che tutte le operazioni su derivati siano segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni (trade repository), che sono soggetti incaricati della raccolta e della conservazione delle registrazioni pertinenti.

Nel 2017 la Commissione europea ha pubblicato due proposte volte a migliorare ulteriormente la disciplina stabilita dall'EMIR. La proposta EMIR REFIT³ è intesa ad apportare modifiche all'EMIR riguardo ai seguenti aspetti: la portata dell'obbligo di compensazione, la possibilità di sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i derivati OTC non compensati mediante CCP, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti di tali repertori⁴. La proposta EMIR2 è volta ad apportare modifiche all'EMIR (e al regolamento sull'ESMA⁵) concernenti le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle CCP e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi⁶. Per quel che consta alla BCE, queste modifiche alla normativa dovrebbero essere adottate nelle prossime settimane.

² Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

³ La proposta di modifica della normativa è stata avanzata nell'ambito del "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione" (Regulatory Fitness and Performance, REFIT) della Commissione, finalizzato a modificare e semplificare la legislazione dell'UE in vigore.

⁴ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni, COM(2017) 208 final. Cfr. anche il Parere della BCE CON/2017/42, disponibile tramite il link https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52017ab0042_it_txt.pdf.

⁵ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il Regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi, COM(2017) 331 final. Cfr. anche il Parere della BCE CON/2017/39, disponibile all'indirizzo https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52017ab0039_it_txt.pdf, e la Raccomandazione BCE/2017/18 di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 22 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, reperibile all'indirizzo https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_joc_2017_212_r_0004_it_txt.pdf.

Indirizzo

Banca centrale europea
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany

Recapito postale

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Germany

Tel. +49-69-1344-0
Fax +49-69-1344-7305
Internet: www.ecb.europa.eu

Sono stati conseguiti notevoli progressi nell'accrescere la trasparenza e la capacità di tenuta dei mercati dei derivati OTC e – ad eccezione dell'obbligo di negoziazione dei derivati OTC in mercati regolamentati o su piattaforme elettroniche – tutte le disposizioni legislative sono ormai in vigore, benché siano necessari ulteriori progressi per realizzare gli obiettivi del G20⁷. Per quanto riguarda le CCP, i lavori sono per lo più incentrati sugli aspetti della capacità di tenuta, dei piani di risanamento e della risoluzione delle CCP, compresa la realizzazione degli accordi di collaborazione pertinenti (per le autorità di vigilanza) e di gruppi di gestione delle crisi. Procedono anche i lavori volti a migliorare ulteriormente la trasparenza dei mercati dei derivati OTC, in particolare innalzando la qualità dei dati.

La BCE e l'Eurosistema si sono adoperati nell'elaborazione delle riforme volute dal G20, anche attraverso i lavori nell'ambito del Financial Stability Board e degli altri organismi di definizione degli standard e i contributi forniti al processo di regolamentazione europeo. In linea con il proprio mandato, la BCE continuerà a seguire con attenzione l'evoluzione dei mercati e delle infrastrutture dei derivati OTC e concorrere al miglioramento della loro trasparenza e tenuta.

La BCE, quale autorità di vigilanza prudenziale per gli enti creditizi significativi, monitora l'impatto dei derivati sul mercato delle singole banche e sulle esposizioni al rischio di credito e l'affidabilità della loro valutazione a fini prudenziali.

L'obiettivo di vigilanza della BCE in questo ambito è assicurare che le banche incentrino le loro attività sull'articolazione e sull'offerta di strumenti ben compresi e che le risultanti posizioni siano valutate, gestite e controllate in maniera adeguata. L'impegno della vigilanza continuerà a essere rivolto all'efficacia e all'affidabilità dei processi di controllo delle banche, all'adeguatezza dei relativi assetti di governance e alla corretta attuazione di un sistema di valutazione prudente, come previsto dalla normativa dell'UE⁸. Riguardo a quest'ultimo punto, la valutazione delle attività è una delle priorità del Meccanismo di vigilanza unico per il 2019 e nei prossimi due anni la BCE si dedicherà con particolare attenzione al rischio di valutazione connesso alle attività complesse.

Infine, le banche devono detenere ulteriore capitale regolamentare per tutelarsi dall'eventualità che le controparti nelle operazioni in derivati non adempiano ai propri obblighi. Il capitale richiesto copre il rischio di controparte al quale sono esposte le banche.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei migliori saluti.

[firma]

Mario Draghi

⁷ Cfr. l'articolo *Una retrospettiva delle riforme dei derivati OTC: obiettivi, progressi e lacune* nel numero 8/2016 del Bollettino economico della BCE, disponibile all'indirizzo <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-eco-bce/2016/bol-eco-8-2016/bolleco-bce-08-2016.pdf>.

⁸ Cfr. l'articolo 105 del regolamento sui requisiti patrimoniali in merito alla valutazione prudente.

Indirizzo

Banca centrale europea
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany

Recapito postale

Banca centrale europea
60640 Frankfurt am Main
Germany

Tel. +49-69-1344-0
Fax +49-69-1344-7305
Internet: www.ecb.europa.eu